

Responsabilità solidale negli appalti, il 28 maggio il referendum per ripristinarla

di Alessandra Marra

Il quesito della Cgil chiede di ristabilire un'uguale responsabilità tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili



15/03/2017 – Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti ripristinando totalmente l'uguale impegno tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili.

Questo ciò che prevede il **referendum** popolare relativo alla “abrogazione di disposizioni limitative della **responsabilità solidale in materia di appalti**” che si svolgerà domenica **28 maggio 2017**, come stabilito dal Consiglio dei Ministri di ieri.

Responsabilità solidale: il quesito referendario

Il quesito chiede di ristabilire un'uguale responsabilità (responsabilità solidale), tra

committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili. Se il referendum verrà approvato **il committente sarà chiamato a rispondere** per eventuali violazioni compiute dall'impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, l'azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un **controllo più rigoroso** su quella a cui affida un appalto. Secondo la Cgil, che ha proposto il referendum, ripristinare la responsabilità solidale significa “**impedire che ci siano differenze di trattamento** tra chi lavora nell'azienda committente e chi in un'azienda appaltatrice o in un'azienda in sub-appalto, riaffermando il principio che chi opera nel sistema degli appalti deve vedersi garantiti gli **stessi diritti** e le **stesse tutele**”.

In questo modo sarà possibile “**difendere i diritti di coloro che sono coinvolti nei processi di esternalizzazione** di fronte ai frequenti fallimenti delle imprese in sub appalto e in sub fornitura, spesso accompagnati dalla loro irreperibilità dopo la cessazione dell'attività lavorativa e contrastare le pratiche di concorrenza sleale”.

Responsabilità solidale: come funziona oggi

Alcuni interventi legislativi ([Dlgs 276/2003](#)) hanno da un lato disciplinato la facoltà per la **contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative** in materia di solidarietà, dall'altro previsto un meccanismo processuale che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.

Il quesito referendario, infatti, chiede proprio di abrogare queste due norme, recitando: “Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del [Dlgs 276/2003](#), recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [Legge 30/2003](#)”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”